

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



## Regione Umbria

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 15 maggio 2019

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione II

**ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2019, n. **578**.

**Atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a fonti fossili in regime di cogenerazione, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - Approvazione.**

## PARTE PRIMA

Sezione II

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2019, n. 578.

**Atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a fonti fossili in regime di cogenerazione, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - Approvazione.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a fonti fossili in regime di cogenerazione, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - Approvazione”** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di approvare l'allegato documento **“Atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a metano in regime di cogenerazione”**;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale, alla pagina Energia;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

*Il vice Presidente*  
PAPARELLI

*(su proposta dell'assessore Cecchini)*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a fonti fossili in regime di cogenerazione, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale - Approvazione.**

I decreti legislativi n. 387/2003 e n. 115/2008, rispettivamente relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché alla cogenerazione da fonte fossile di potenza termica inferiore ai 300 MW, introducono nel pano-

rama giuridico nazionale l'Autorizzazione Unica (A.U.), provvedimento omnicomprendente che costituisce titolo a "costruire" ed "esercire" un impianto tecnologico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ed ove occorra costituisce anche variante allo strumento urbanistico.

Peraltro l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*) della Parte IV (gestione rifiuti) disciplina la procedura amministrativa per la costruzione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti di smaltimento e recupero rifiuti, introducendo anche per tale fattispecie un'Autorizzazione Unica che costituisce titolo abilitativo non solo allo svolgimento delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, anche pericolosi, ma anche titolo per la realizzazione delle relative opere e l'installazione degli impianti connessi.

Anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (A.I.A.) nasce con l'intento di effettuare una valutazione interdisciplinare di una intera installazione tecnologica; ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 11, l'A.I.A. sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali (alle emissioni, allo scarico, ecc.) che si caratterizzano per essere tutte autorizzazioni utili ad "esercire", per le quali è cioè comunque necessaria l'acquisizione di titoli abilitativi alla realizzazione dell'impianto (tranne l'unico caso inerente per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, ricompreso nell'A.I.A. stessa).

La disciplina specifica relativa alla A.U. ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 - attuata tra l'altro con le Linee guida (decreto ministeriale 10 settembre 2010) - indica anche l'A.I.A. e l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 del citato D.Lgs. n. 152/2006 tra gli atti autorizzativi di assenso, nulla osta o comunque denominati che "confluiscono" nel procedimento unico.

Risulta altresì evidente che l'esigenza di semplificazione in materia, risolta dal legislatore con l'introduzione della Autorizzazione Unica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 oppure ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006), non dirime eventuali interferenze tra procedimenti diversi e/o confluenti, rendendo pertanto indispensabile una determinazione procedurale di coordinamento istruttorio.

Già con D.G.R. n. 1432/2016 è stato approvato un atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di chiarire il quadro normativo ed agevolare l'economicità dell'azione amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 in materia di *Autorizzazione Unica Ambientale* (A.U.A.).

Analogamente con quanto già disciplinato con detta D.G.R. n. 1432/2016, si rende indifferibile un'ulteriore esplicitazione del quadro normativo, destinata a chiarire e quindi agevolare l'azione amministrativa con riferimento alle istanze per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e di quelli di cogenerazione a fonti fossili fino a 300 MWt che contemplino contestualmente procedure di Autorizzazione Unica (A.U.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Al fine di chiarire il quadro normativo, agevolare l'economicità dell'azione amministrativa evitando inutili duplicazioni di istruttorie, nonché concorrere alla semplificazione degli adempimenti formali per le imprese, è stato predisposto l'allegato **atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a fonti fossili in regime di cogenerazione, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale**, parte integrante e sostanziale del presente atto, che specifica ed esplica il quadro normativo ed i procedimenti amministrativi da seguire nel caso di procedimenti che prevedano la necessità dei due titoli di Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m. e i..

Nelle Linee guida, dopo una introduzione inerente i regimi autorizzativi - siano essi Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003, n. 115/2008, n. 152/2006 - art. 208 - nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale - Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, vengono esplicitate le criticità che possono evidenziarsi in un caso specifico di coesistenza tra A.I.A. e A.U., vengono categorizzate le attività sottoposte ad A.I.A. con riferimento alla connessa produzione di energia.

Con riferimento alle varie tipologie di attività sottoposte ad A.I.A., le stesse vengono così suddivise:

A. attività per le quali l'obiettivo precipuo (finalità principale) è la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o la produzione di energia elettrica e termica, da qualsiasi fonte - anche fossile;

B. attività per le quali l'attività comporti la produzione di energia da fonte rinnovabile, ovvero di energia termica ed elettrica in modalità cogenerativa, ma per le quali tale produzione sia accessoria ovvero rappresenti un componente intermedio del processo industriale, e non ne rappresenti quindi la finalità principale.

Quindi vengono esplicitate le procedure autorizzative per gli impianti, in funzione della categorizzazione sopra indicata, procedure inerenti sia i nuovi impianti che le varianti delle installazioni esistenti

Riguardo gli oneri istruttori, resta fermo il principio generale che il richiedente è tenuto a partecipare alle spese istruttorie secondo la disciplina di ogni diverso procedimento.

Conseguentemente, ove trattasi di un singolo procedimento, a fronte di un'unica istanza autorizzativa, il richiedente sarà tenuto a versare le spese istruttorie così come autonomamente disciplinate.

Nel caso di una variante di un'opera per la quale la produzione di energia elettrica sia una attività intermedia o accessoria, che interessa parti di impianto sottoposte ad A.U., si specifica che gli oneri istruttori non derivano dalla somma delle spese dei singoli procedimenti A.I.A. ed A.U., ma sono invece quantificati rispetto al più oneroso tra i due procedimenti.

A fronte di due istanze distinte che danno quindi luogo a due atti autorizzativi diversi, il richiedente è infine tenuto al pagamento degli oneri afferenti ad entrambe le istruttorie.

In tema di controlli e sanzioni, al fine di dettare comportamenti omogeni e razionali, si ricorda che per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n. 387/2003 il quadro normativo sanzionatorio è chiarito nel D.Lgs. n. 28/2011. Nello specifico, l'art. 42 sancisce che *rimangono ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete (...)* (comma 2). La norma specifica inoltre che, ove le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, *le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili* (commi 3 e 4).

Quindi, nel caso di emissione di Autorizzazioni Uniche che "convivono" con provvedimenti di A.I.A., vigono le specificazioni normative e procedurali inerenti ai controlli sia in materia di A.I.A. che di A.U., con la relativa allocazione di competenze e procedure sanzionatorie. Vigge comunque sempre il principio che, ove dovessero essere riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, l'organo accertatore è tenuto a trasmettere tempestivamente l'esito degli accertamenti effettuati al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.).

Nel caso di Autorizzazioni Uniche di cui al D.Lgs. n. 115/2008 non vi è al momento alcuna specificazione normativa.


Si ritiene comunque che l'impostazione concettuale sancita per le Autorizzazioni Uniche di cui al D.Lgs. n. 387/2003 resti comunque condivisibile.

Appare infine opportuno che l'atto autorizzativo, ovvero l'allegato allo stesso, espliciti che la competenza in merito ai controlli sui profili di natura ambientale connessi al procedimento di autorizzazione integrata ambientale rimane in capo all'organo di cui all'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

*Omissis*

*(Vedasi dispositivo deliberazione)*



## **Regione Umbria**

Giunta Regionale

### ***Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo***

**Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica**

Atto di indirizzo per il coordinamento delle procedure di Autorizzazione Unica e Autorizzazione Integrata Ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per gli impianti alimentati a metano in regime di cogenerazione, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale.

**INDICE**

1	INTRODUZIONE .....	2
2	L'AUTORIZZAZIONE UNICA.....	3
3	L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .....	4
4	LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI FER.....	5
5	UN ESEMPIO DI COESISTENZA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE UNICA: CRITICITÀ.....	6
6	CATEGORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE AD A.I.A. CON RIFERIMENTO ALLA CONNESSA PRODUZIONE DI ENERGIA .....	7
7	PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI CHE CONTEMPLANO A.U. ED A.I.A. ....	9
7.1	Attività per le quali la finalità principale è la produzione di energia elettrica .....	9
7.2	Attività per le quali la produzione di energia elettrica è una attività intermedia o accessoria e non ne rappresenta la finalità principale .....	10
7.2.1	Variante che interessa parti di impianto esclusivamente sottoposte ad A.I.A. ....	11
7.2.2	Variante che interessa parti di impianto sottoposte ad A.U. ....	11
7.2.3	Variante che interessa l'intero impianto, ossia sia parti soggette ad A.I.A. che ad A.U. ....	11
7.3	Spese istruttorie.....	12
8	Controlli e sanzioni.....	12

## 1 INTRODUZIONE

La materia energia ha subito dal 2000 ad oggi una serie di modifiche normative volte a sottolinearne la sua centralità e a semplificare le procedure amministrative.

Ciò è evidente tanto nel settore dello sviluppo delle fonti rinnovabili (così come definite all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 28/2011) quanto nella cogenerazione da fonti fossili, attività che è comunque tesa ad efficientare quanto più i sistemi energivori, consentendo la produzione contestuale di energia elettrica e di calore.

I decreti legislativi 387/2003 e 115/2008, rispettivamente relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione da fonti fossili, introducono nel panorama giuridico nazionale difatti l'Autorizzazione Unica, uno strumento autorizzativo semplificato ed omnicomprensivo, innovativo e volto all'unificazione in una unica sede di tutte le procedure autorizzative.

Il rilascio dell'Autorizzazione unica, difatti, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, e ove occorra costituisce anche variante allo strumento urbanistico.

Analogamente alle norme citate, l'art.208 del D.Lgs. 152/2006 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*) della Parte IV (gestione rifiuti) disciplina la procedura amministrativa per la costruzione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti di smaltimento e di recupero di rifiuti, introducendo anche per tale fattispecie l'Autorizzazione Unica ex art.208, autorizzazione che costituisce titolo abilitativo non solo allo svolgimento delle operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti anche pericolosi, ma anche titolo per la realizzazione delle opere e l'installazione di impianti.

Anche l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 (A.I.A.) nasce con l'intento di effettuare una valutazione olistica e compiuta di una intera installazione tecnologica ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, ed inoltre con un'istanza di accorpamento, e quindi di semplificazione, in un unico atto di diversi titoli autorizzativi.

Ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 11, difatti, l'A.I.A. sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali (alle emissioni, allo scarico, ...) che si caratterizzano per essere tutte autorizzazioni all'esercizio, per le quali cioè è necessaria comunque l'acquisizione di titoli abilitativi alla realizzazione dell'impianto, tranne che per quanto riguarda l'AIA per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti che ricomprende anche l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 dello stesso D.Lgs. 152/2016.

La disciplina specifica relativa all'autorizzazione unica ex art.12 del D. Lgs. 387/2003 – attuata tra l'altro con le Linee guida (decreto ministeriale 10 settembre 2010) – indica tra gli atti autorizzativi, di assenso, nulla osta e quant'altro denominati che confluiscono nel procedimento unico anche l'A.I.A. e l'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del citato D.Lgs. 152/2006.

Con Deliberazione di Giunta regionale n.1432 del 05/12/2016 è stato approvato un Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di

chiarire il quadro normativo ed agevolare l'economicità dell'azione amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale.

Con il presente atto, analogamente con quanto già disciplinato con la citata Deliberazione 1432/2016, si intende chiarire il quadro normativo e agevolare l'azione amministrativa con riferimento alle istanze per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e di quelli di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW che contemplano contestualmente procedure di Autorizzazione Unica e di Autorizzazione Integrata Ambientale.

## 2 L'AUTORIZZAZIONE UNICA

Ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, così come modificato dall'art 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28, l'**Autorizzazione Unica** costituisce il titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso D.Lgs. 387/2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo art. 12, nonché dal Regolamento Regionale 29 Luglio 2011, n.7 della Regione Umbria.

Le Linee guida (decreto ministeriale 10 settembre 2010) hanno chiarito all'allegato 1 gli atti autorizzativi, di assenso, nulla osta e quant'altro denominati che confluiscono nel procedimento unico, e nello specifico tra di essi sono annoverati, per quanto di interesse nel presente documento:

- l'autorizzazione integrata ambientale (di cui agli artt. 29 da *bis* a *quattordices* del D.Lgs. 152/2006),
- l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti (di cui agli artt.208, 210 e 212 del D.Lgs. 152/2006),
- il titolo abilitativo per la realizzazione delle opere.

Ai sensi dell'art.4, comma 1 D.Lgs. 28/2011, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili *sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.*

L'installazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, quindi, è regolata (art.4, comma 2 D. Lgs. 28/2011), secondo un criterio di proporzionalità:

- a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387;
- b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011;
- c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 28/2011.

Il citato regolamento regionale 7/2011 è stato emanato in attuazione del D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Dal 1 dicembre 2015, a seguito della entrata in vigore della L. 56/2014, ed in attuazione della L.R. 10/2015 nonché della D.G.R. n.1103/2015, **l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione**, e gli impianti non sottoposti a tale procedura amministrativa, come individuati dal citato regolamento regionale, rimangono di competenza del Comune.

Il Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n.7 ha definito nel rispetto della citata normativa un quadro certo al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo del settore energetico nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio dell'Umbria.

In particolare, con il citato regolamento per quanto qui di interesse sono stati definiti:

- il quadro complessivo delle procedure autorizzative per ogni specifica tipologia di impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili ivi compresi i casi di estensione del regime della procedura abilitativa semplificata (D.Lgs. 28/2011, art.6 comma 9) e i casi di estensione del regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (D.Lgs. 28/2011, art.6 comma 11);
- le disposizioni regionali, ovvero i criteri generali di localizzazione degli impianti al di fuori delle aree non idonee, i criteri generali di progettazione e le condizioni da rispettare per l'installazione degli impianti (D.Lgs. 28/2011, art.5 comma 1).

Sempre in attuazione della citata D.G.R. n.1103/2015, la Regione è competente anche nel rilascio delle autorizzazioni uniche per l'installazione di impianti cogenerativi alimentati da fonti fossili, di potenza inferiore a 300 MW.

La costruzione e l'esercizio di tali impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente (...), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (comma 7 art. 11 D.Lgs. 30/05/2008, n.115).

L'autorizzazione (...) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. (comma 8, ibidem)

### **3 L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Il D.Lgs. 59/2005 ha introdotto l'autorizzazione ambientale integrata nel panorama normativo italiano, attuando integralmente la direttiva 96/61/CE.

A seguito della nuova direttiva 2010/75/CE, il D.Lgs. 46/2014 ha apportato consistenti modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

L'Autorizzazione integrata ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'Allegato VIII, parte II del D.Lgs. 152/2006, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di

cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) *ibidem*. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio, così come definito all'art.5 lett. o-bis del D.Lgs. 152/2006.

La norma individua le attività soggette ad A.I.A. nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto (art.6, comma 13).

Ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 11, l'A.I.A. sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali (alle emissioni, allo scarico, ...) che si caratterizzano per essere tutte autorizzazioni all'esercizio, per le quali cioè è necessaria comunque l'acquisizione di titoli abilitativi alla realizzazione dell'impianto, tranne che per quanto riguarda l'AIA per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, che ricomprende anche l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 dello stesso D.Lgs. 152/2016.

Tale Autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (comma 6). Quindi, a differenza delle altre autorizzazioni sostituite dall'A.I.A., nel caso in cui l'A.I.A. sostituisca la Autorizzazione Unica 208, la stessa si configura anche quale titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera stessa.

Comunque sia, ai sensi dell'art.29 *quater* comma 5, alla Conferenza di servizi convocata ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'A.I.A. .

L'A.I.A. nasce con l'intento di effettuare una valutazione olistica e compiuta dell'intera installazione ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, ed inoltre con un'istanza di accorpamento, e quindi di semplificazione, in un unico atto di diversi titoli autorizzativi.

#### **4 LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI FER**

I procedimenti autorizzatori per l'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, siano essi Autorizzazione Unica o PAS, si caratterizzano per "l'unicità", prevedendo l'accorpamento di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in un unico procedimento amministrativo.

Si è affermato difatti in giurisprudenza che "il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è regolato da una speciale disciplina legislativa"; infatti, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, finalizzate a disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, "è intervenuto con una disciplina procedimentale ad hoc" (Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2012, n.3039 e 1 agosto 2012, n.4400; Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2015 n.745).

Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che "il D.Lgs. n.28 del 2011 reca norme di attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure

semplificate e accelerate, prevedendo tra l'altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13). L'art. 6 del D.Lgs. n.28 del 2011, in attuazione della direttiva europea sopra menzionata, disciplina una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere la soglia di applicazione della procedura semplificata [...] La disposizione statale, dunque, - recependo tanto il generale orientamento di favore della direttiva europea verso la produzione di energia da fonti rinnovabili (sentenza n.124 del 2010), quanto, più specificamente, per gli aspetti procedurali rilevanti ai fini della presente decisione, l'obiettivo di estendere al massimo il ricorso a procedure leggere, che incentivino l'insorgere di impianti anche di piccole dimensioni – ha introdotto una procedura semplificata”.

Risulta evidente che l'esigenza di semplificazione affrontata dal legislatore e risolta con l'introduzione delle autorizzazioni uniche (siano esse ai sensi del D.Lgs. 387/2003 o anche ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art.208) sia sempre valida, ma anche che gli eventuali profili di “conflitto” tra procedure diverse non siano stati affrontati.

Il paragrafo che segue esplicita un caso esemplare, tra i vari casi specifici ipotizzabili, nel quale coesistono più profili autorizzativi.

Tale paragrafo esemplificativo rappresenta uno degli *unica* per i quali è necessario chiarire i perimetri autorizzativi.

## **5 UN ESEMPIO DI COESISTENZA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE UNICA: CRITICITÀ**

Si consideri il caso di un'A.I.A. per una discarica: tale provvedimento costituendo anche autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 (impianto di smaltimento di rifiuti), risulta titolo non solo ad esercitare, ma anche a realizzare l'impianto. La gestione della discarica comporta la gestione del biogas da discarica, che per motivi ambientali va captato, collettato e ossidato con produzione conseguente di energia ed abbattimento – per completa ossidazione – dei vari composti chimici che costituiscono il biogas. Nel caso in cui il gruppo termico – elettrogeno non dovesse essere funzionante, le discariche devono utilizzare le torce, strumenti tecnologici nei quali avviene la completa ossidazione del biogas con produzione quindi di energia termica che non viene però sfruttata, trattandosi di strumenti *emergenziali*.

Appare chiaro da quanto sopra riportato a mero titolo di esempio che la gestione ambientalmente corretta di una discarica non riguarda solo la tecnica di coltivazione della stessa *sensu stricto*, cioè le tecniche di colmamento, ricopertura, drenaggio *et similia* - che sicuramente sono oggetto precipuo dell'atto di autorizzazione integrata ambientale - ma anche la gestione del percolato e del biogas. Quest'ultimo aspetto, comportando la produzione di energia da fonte rinnovabile, richiede il rilascio di una specifica autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003, ma per sua natura risulta indivisibile dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, costituendo il motore stesso un presidio ambientale, a prescindere dalla produzione di energia.

In tale caso, ipotizzare che l'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 387/2003 debba sostituire l'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta assolutamente fuorviante: in tale ipotesi una modifica, ad esempio, della tecnica di coltivazione (quale ad esempio una modifica morfologica di un gradone, o modifiche al sistema di colmamento della discarica o ancora una diversa disposizione delle canaline di scolo) che non hanno alcuna pertinenza con l'autorizzazione unica dovrebbe essere trattata come modifica alla stessa autorizzazione unica, da gestire secondo le modalità disciplinate dagli artt.5 e 6 del D.Lgs. 28/2011.

L'esempio qui riportato evidenzia come vi siano casi particolari per i quali risultano necessari 2 atti autorizzativi differenti, ma per il rilascio dei quali risulta necessario un coordinamento istruttorio. Il paragrafo che segue propone una categorizzazione delle attività sottoposte ad A.I.A. ed A.U. e nel prosieguo viene esplicitato, per ogni casistica, il procedimento istruttorio conseguente.

## **6 CATEGORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE AD A.I.A. CON RIFERIMENTO ALLA CONNESSA PRODUZIONE DI ENERGIA**

Con riferimento alle varie tipologie di attività sottoposte ad A.I.A. , le stesse possono essere suddivise in 2 macrocategorie, con riferimento alla produzione di energia:

- A. attività per le quali l'obiettivo precipuo (finalità principale) è la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o la produzione di energia elettrica e termica, da qualsiasi fonte – anche fossile;
- B. attività per le quali l'attività comporti la produzione di energia da fonte rinnovabile, ovvero di energia termica ed elettrica in modalità cogenerativa, ma per le quali tale produzione sia accessoria ovvero rappresenti un componente intermedio del processo industriale, e non ne rappresenti quindi la finalità principale.

Nel primo caso possono rientrare le attività energetiche di cui all'allegato VIII, p.to 1. In particolare una centrale cogenerativa di combustione di gas naturale di potenza termica totale superiore a 50 MW rientra nella definizione di cui al punto 1.1 – quindi è soggetto ad A.I.A. , ma è soggetta anche ad autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 115/2008.

In tale caso, il procedimento di A.I.A. appare configurarsi quale endoprocedimento autorizzativo del più generale procedimento di Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 115/2008. L'Autorizzazione Unica, quindi, terrà luogo e sostituirà anche l'A.I.A. .

Nel secondo caso si possono ricomprendere diverse fattispecie: la fattispecie relativa alla gestione dei rifiuti, ed in particolare le discariche (di cui all'All.VII, p.to 5, sub 5.4 del D.Lgs. 152/2006) e tutte le attività industriali energivore, quali ad esempio le attività di produzione e trasformazione dei metalli, l'industria dei prodotti minerali, l'industria chimica e altre attività produttive (così come elencati al citato All.VII, p.ti 2, 3, 4, 6 *ibidem*).

Per quanto riguarda la prima fattispecie, come evidenziato nei paragrafi precedenti, la produzione di energia in tali impianti (discariche) risulta essere accessoria e non rappresenta la finalità principale dell'attività, ma solo una componente accessoria e necessaria.

In tal caso, il procedimento autorizzativo dell'impianto energetico non può tener luogo o sostituire il procedimento per l'autorizzazione e quello per l'esercizio dell'intera discarica.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie (attività industriali energivore così come elencate al citato All.VII, p.ti 2, 3, 4, 6 *ibidem*), infine, si può affermare che si assiste spesso alla necessità di ottimizzare il ciclo industriale riducendo l'assorbimento di energia dalla rete ed ottimizzando l'efficienza del sistema, attraverso la cogenerazione di energia elettrica e calore (e talvolta di freddo), o anche alla luce dell'andamento del mercato dell'energia elettrica della sola generazione elettrica da fonte rinnovabile. Tale cogenerazione o generazione elettrica risulta essere quindi funzionale all'attività industriale, intermedia alla produzione del prodotto finale, quindi esclusivamente funzionale alla finalità principale.

Anche in tal caso, il procedimento autorizzativo dell'impianto energetico non può tener luogo o sostituire il procedimento per l'autorizzazione e quello per l'esercizio dell'intero complesso industriale

Quanto sopra enunciato in termini generali può essere riassunto in un unico principio: ove l'attività soggetta ad autorizzazione riguardi un impianto la cui finalità esclusiva e precipua è la produzione energetica, lo strumento autorizzativo è l'Autorizzazione Unica (sia essa ai sensi del D.Lgs. 387/2003 o del D.Lgs. 115/2008), che ricomprende e sostituisce l'A.I.A. . Ove invece l'attività soggetta ad autorizzazione contempra anche la produzione di energia, ma tale produzione risulta accessoria ovvero rappresenta un componente intermedio del processo industriale, l'autorizzazione unica non può sostituire l'A.I.A. , ma i due titoli devono coesistere.

Tale principio risulta valido anche per le istanze di varianti ad impianti già esistenti.

Declinando quindi le possibili casistiche che si possono presentare, si può affermare che:

- ove la variante interessi un impianto già soggetto ad Autorizzazione Unica così come declinato al punto A. (impianto la cui finalità esclusiva e precipua è la produzione energetica), sussistendo un solo titolo autorizzativo (la A.U.), la variante sarà quella dell'unico titolo abilitativo (Autorizzazione Unica);
- ove la variante interessi un impianto che è soggetto ai due titoli abilitativi così come declinato al punto B. (impianto per il quale la produzione energetica è accessoria ovvero rappresenta un componente intermedio del processo industriale, e non ne rappresenta quindi la finalità principale), nel rispetto del principio sopra elencato, nonché dell'economicità dell'azione amministrativa, ove:
  - la variante interessa parti di impianto esclusivamente sottoposte ad A.I.A. (ad esempio, nel caso delle discariche, la tecnica di coltivazione, le piste interne, ...), e non interessa il comparto energetico, l'istanza risulta essere istanza di variante o aggiornamento di A.I.A.;
  - la variante interessa parti di impianto sottoposte ad A.U. – ossia il comparto energetico e le opere strettamente connesse ed indispensabili -: l'istanza di variante è di variante di A.U. in quanto la A.U. tiene luogo anche dell'A.I.A. . Nel procedimento amministrativo viene coinvolto il servizio competente in materia di A.I.A. e al termine del procedimento gli esiti dello stesso vengono trasmessi al servizio suddetto ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. al fine di mantenere nella stessa una visione olistica e completa;
  - la variante interessa gran parte dell'impianto, ossia sia parti soggette esclusivamente ad A.I.A. che parti soggette ad A.U. . In tal caso, trattasi di due istanze di variante.

Alla luce della categorizzazione oggetto del presente paragrafo, è possibile individuare le possibili procedure autorizzative, già ivi *in nuce* indicate, per l'autorizzazione delle attività che contemplan la necessità di Autorizzazione Uniche relative al settore energia e di Autorizzazioni integrate ambientali.

## 7 PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI CHE CONTEMPLANO A.U. ED A.I.A.

Tutti i procedimenti amministrativi – inclusi quelli di autorizzazione unica e di A.I.A. – sono disciplinati dalla L. 241/90, esplicitata e calata nella realtà umbra con la L.R. 8/2011.

Tali impalcature normative stabiliscono come principio generale che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, ed inoltre che la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze (art.1).

A tal fine, in estrema sintesi, la norma individua un responsabile del procedimento (art. 5), impone che a fronte di una istanza, ove la stessa sia procedibile, sia comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo conseguente (art.7), introduce la Conferenza di servizi (art.14) stabilendone l'obbligatorietà, nel caso di conferenza di servizi decisoria, *quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni* (art.14). La norma recentemente, inoltre, ha introdotto 2 diverse forme di CDS: semplificata (art. 14-bis) e simultanea (art. 14-ter).

I procedimenti oggetto del presente documento per la loro natura e intrinseca complessità ricadono sempre nella previsione di conferenza di servizi – sia essa semplificata o simultanea.

Nel prosieguo, verranno declinate le procedure amministrative con riferimento alle categorie A e B di cui al paragrafo precedente, sia per nuove installazioni che per le varianti, nel rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo, al fine di evitare inutili duplicazioni ed appesantimenti dell'azione amministrativa.

### 7.1 Attività per le quali la finalità principale è la produzione di energia elettrica

Nell'istanza di autorizzazione unica, il richiedente riporta che l'autorizzazione unica ricomprende anche l'autorizzazione integrata ambientale, e conseguentemente la documentazione allegata all'istanza contempla gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo di AU che ricomprende anche l'A.I.A., necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio competente in materia di energia o dal dipendente da lui individuato.

Alla Conferenza di servizi interna di cui alla L.R. 8/2011, alla D.G.R. n.1661/2012 così come modificata dalla D.G.R. n.423/2013, nonché della D.G.R. n.305 del 27/03/2017, il Servizio procedente invita i Servizi regionali interessati per competenza dal procedimento, tra i quali il Servizio competente in materia di A.I.A., nonché ARPA e USL, al fine di determinare la propria posizione unitaria.

Il Servizio competente in materia di A.I.A. e ARPA sono comunque convocati in qualità di supporto al responsabile del procedimento in sede di Conferenza esterna.

Acquisiti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro denominati necessari per il rilascio dell'autorizzazione, e conclusasi la conferenza di servizi con proposta di rilascio dell'autorizzazione, il procedimento si chiude con il rilascio dell'autorizzazione unica, allegato alla quale - parte integrante e sostanziale dell'atto – il rapporto istruttorio concernente l'A.I.A..

In definitiva, per tale fattispecie il procedimento amministrativo risulta essere uno ed uno solo, all'interno del quale il servizio competente in materia di A.I.A. partecipa e collabora redigendo un parere complesso ed articolato, che viene fatto proprio dal responsabile del procedimento.

L'atto autorizzativo, redatto ai sensi del D.Lgs. 115/2008, costituisce anche Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le istanze di variante per tale fattispecie seguono lo stesso iter logico ed amministrativo sopra declinato.

## 7.2 Attività per le quali la produzione di energia elettrica è una attività intermedia o accessoria e non ne rappresenta la finalità principale

Il richiedente presenta in pari data due istanze differenti, una di A.I.A. ed una di A.U. , dichiarando su ognuna di esse la coesistenza dell'altro procedimento amministrativo.

Nel rispetto del principio di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, è opportuno che l'istruttoria avvenga in maniera contestuale in un'unica sede. A tal fine, ossia istruire un'unica proposta progettuale in un'unica sede, senza artate suddivisioni del procedimento, si terrà una unica conferenza di servizi che assolve alla funzione di Conferenza di Servizi di entrambe i procedimenti.

A tal fine i Servizi competenti, ricevute le istanze e verificatene le procedibilità, danno comunicazione di avvio del procedimento individuando il relativo responsabile. Nella comunicazione di avvio del procedimento è specificato che il procedimento sarà contestuale al procedimento dell'altro iter autorizzativo, e tale comunicazione di avvio del procedimento sarà inviata anche al servizio regionale competente per l'altro iter autorizzativo.

I 2 servizi interessati individuano formalmente il responsabile del procedimento che provvede, per l'intero iter autorizzativo, alla convocazione della Conferenza di servizi, nonché alla gestione e verbalizzazione delle varie sedute, e di ciò ne viene data comunicazione nella indizione della Conferenza stessa.

Alla Conferenza partecipano il proponente, i Servizi competenti per il rilascio del provvedimento di A.U. ed A.I.A., nonché le Amministrazioni tenute al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

Per la puntuale individuazione di tali atti di assenso il responsabile del procedimento fornisce al responsabile del procedimento designato a gestire la Conferenza di Servizi l'elenco delle Amministrazioni da convocare per l'iter autorizzativo di competenza.

La nota di convocazione di Conferenza di servizi esplicita l'unitarietà della sede per entrambi i procedimenti.

In tale sede, oltre alla analisi del progetto e all'acquisizione dei pareri necessari, viene fatta una disamina della proposta di prescrizioni, con una proposta di categorizzazione delle stesse al fine di suddividerle in funzione del procedimento amministrativo interessato.

In merito ai tempi del procedimento, atteso che risultano differenti per i titoli abilitativi (90 giorni per la A.U. ex D.Lgs. 387/2003, 180 per la A.U. ex D.Lgs. 115/2008, 150 per l'A.I.A.), i lavori della Conferenza di Servizi dovranno rispettare rigidamente i termini di cui all'art.14-ter comma 2 della L. 241/90, mentre l'emissione dei provvedimenti dovrà rispettare comunque quanto stabilito dalla norma di settore.

Per quanto riguarda le varianti, segue una breve esplicitazione dei procedimenti che fanno riferimento alle procedure già esplicitate nel presente e nel precedente paragrafo.

7.2.1 Variante che interessa parti di impianto esclusivamente sottoposte ad A.I.A.

Per tale fattispecie, la variante è una variante di A.I.A.. L'istanza viene quindi presentata al servizio competente in materia di A.I.A. ed il procedimento segue il suo iter standard.

7.2.2 Variante che interessa parti di impianto sottoposte ad A.U.

Per tale fattispecie, la variante è una variante di A.U. , in quanto l'Autorizzazione Unica ricomprende anche l'A.I.A..

Nel procedimento amministrativo viene coinvolto il servizio competente in materia di A.I.A. e al termine del procedimento gli esiti dello stesso vengono trasmessi al servizio suddetto ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. così da mantenere nella stessa una visione olistica e completa dell'intero impianto.

7.2.3 Variante che interessa l'intero impianto, ossia sia parti soggette ad A.I.A. che ad A.U.

Per tale fattispecie, il procedimento autorizzativo è analogo al procedimento più generale di nuova installazione: il richiedente presenta in pari data due istanze differenti, una di A.I.A. ed una di A.U., dichiarando su ognuna di esse la coesistenza dell'altro procedimento amministrativo.

Nel rispetto del principio di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, l'istruttoria avviene in maniera contestuale in un'unica sede, secondo le modalità e procedure già esplicitate al paragrafo 7.2.

### 7.3 Spese istruttorie

Per quanto riguarda le spese istruttorie, vige il principio generale che per ogni procedimento istruttorio il richiedente è tenuto al pagamento delle spese istruttorie, secondo la disciplina di ogni diverso procedimento.

Conseguentemente, ove trattasi di un singolo procedimento e quindi, seguendo la declinazione effettuata nei paragrafi precedenti:

- Attività per le quali la finalità principale è la produzione di energia elettrica – sottoposte a regime di Autorizzazione unica;
- Variante di un'attività per la quale la produzione di energia elettrica è una attività intermedia o accessoria, che interessa parti di impianto esclusivamente sottoposte ad A.I.A., risultando un'unica istanza autorizzativa, il richiedente è tenuto a versare - pena l'improcedibilità - le spese istruttorie così come autonomamente disciplinate.

Nel caso di una variante di un'attività per la quale la produzione di energia elettrica è una attività intermedia o accessoria, che interessa parti di impianto sottoposte ad A.U., è opportuno specificare che le spese istruttorie non sono date dalla somma delle spese istruttorie dei singoli procedimenti A.I.A. e A.U. , ma sono costituite da quella più onerosa tra i 2 procedimenti.

Di contro, nel caso di due istanze distinte che danno quindi luogo a due atti autorizzativi diversi, il richiedente è tenuto al pagamento di entrambe le spese istruttorie – pena l'improcedibilità del procedimento per il quale le stesse non sono state versate.

Tale fattispecie, quindi, si applica ai procedimenti di seguito elencati, così come declinati nei paragrafi precedenti:

- Attività per le quali la produzione di energia elettrica è una attività intermedia o accessoria e non ne rappresenta la finalità principale – sottoposte quindi ad entrambe i regimi di A.I.A. e A.U.;
- Varianti delle attività per le quali la produzione di energia elettrica è una attività intermedia o accessoria, e che interessano l'intero impianto.

## 8 Controlli e sanzioni

Per quanto riguarda la tematica controlli e sanzioni, al fine di dettare comportamenti omogenei e razionali, appare opportuno ricordare anzitutto le specificità dell'autorizzazione unica, che si esplicano anche con riferimento a tale tematica.

Per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003 il quadro normativo sanzionatorio è stato chiarito con il D.Lgs. 28/2011. Nello specifico, all'art. 42 è stabilito che *rimangono ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete (...)* (comma 2). La norma specifica inoltre che *ove le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo*

*restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati (commi 3 e 4).*

Quindi, nel caso di autorizzazioni uniche rilasciate che "convivono" con provvedimenti di A.I.A. – così come nel caso dei procedimenti esplicitati al paragrafo 7.2 –vigono le specificazioni normative e procedurali relative ai controlli in materia di A.I.A. e di A.U. , con la relativa allocazione di competenze e procedure sanzionatorie. Vigе comunque sempre il principio che ove dovessero essere riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, l'organo accertare è tenuto a trasmettere tempestivamente l'esito degli accertamenti effettuati al GSE.

Nel caso di Autorizzazioni Uniche di cui al D.Lgs. 115/2008 non vi è, al momento, alcuna specificazione normativa.

Si ritiene comunque che l'impostazione concettuale sancita per le autorizzazioni uniche di cui al D.Lgs. 387/2003 sia comunque applicabile.

Anche in tal caso, quindi, vigono le specificazioni normative e procedurali relative ai controlli in materia di A.I.A. e di A.U. , con la relativa allocazione di competenze e procedure sanzionatorie.

Ciò vale quindi per la fattispecie così come indicata al paragrafo 7.1. In tal caso, difatti, pur se il titolo abilitativo è unico (l'autorizzazione unica ex D.Lgs. 115/2008), lo stesso include anche l'A.I.A.. Conseguentemente, vigono le norme specifiche di settore in tema di controlli e sanzioni conferenti all'A.I.A..

Appare comunque opportuno che l'atto autorizzativo, ovvero l'allegato allo stesso, espliciti che la competenza in merito ai controlli sui profili di natura ambientale connessi al procedimento di autorizzazione integrata ambientale rimane in capo all'organo di cui all'art.29-*decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

---

---

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

---

---